

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1992

### Adeguamento e calcolo dei contributi assicurativi previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, recante norme per l'assicurazione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni prevede l'accredito di un numero massimo di 156 contributi giornalieri all'anno per gli uomini e di 104 contributi giornalieri annui per le donne.

Infatti, recita: «Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella B, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218».

L'attuazione di tale dettato si è riferita al periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1974, fino a quando, cioè, non è intervenuta la legge n. 160 del 3 giugno 1975 che, all'articolo 17, secondo comma, recita: «Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma

sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'età dell'assicurato».

Di conseguenza dopo tale data anche alle donne furono accreditati 156 contributi giornalieri annui.

Ai fini pensionistici l'accredito delle 104 giornate annue per le donne, per il citato periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1974, corrisponde all'anno intero ai fini del diritto al trattamento pensionistico, ma non influisce invece sulla misura del trattamento pensionistico medesimo per cui si crea una iniqua discriminazione fra gli uomini e le donne le quali ultime, per il citato periodo, non possono avvalersi ai fini del calcolo della pensione dello stesso importo considerato per gli uomini.

Tale situazione appare meritevole di sanatoria e, a tal fine, vi propongo di appovare il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il numero dei contributi giornalieri versati o accreditati in favore delle donne nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni relativi al periodo 1° gennaio 1957 - 31 dicembre 1974 è equiparato, agli effetti del calcolo della pensione, a quello previsto per gli uomini, per lo stesso periodo, nella misura di 156 contributi giornalieri per ciascun anno.